



Comune di Lecco

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REPERTORIO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE CONSULTE COMUNALI DI SETTORE

PARTE PRIMA

Articolo 1 – Istituzione del Repertorio delle Associazioni

1. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Comunale è istituito presso il Comune di Lecco il Repertorio delle Associazioni (di seguito "Repertorio") al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra il Comune e le libere forme associative operanti nella Città.
2. Nel Repertorio vengono riportati i dati identificativi dell'Associazione e dei responsabili, e il/i settore/i di interesse. Il Repertorio è pubblico e viene depositato presso il competente servizio comunale.
3. I settori di interesse in cui è articolato il Repertorio sono stabiliti dalla Giunta comunale.
4. Le libere forme associative con sede in Lecco che intendano avvalersi delle opportunità di partecipazione previste dalle norme comunali o che intendano partecipare alle Consulte devono iscriversi nel Repertorio.
5. Per l'iscrizione dell'Associazione in uno o più dei settori in cui è articolato il Repertorio si fa riferimento alle finalità o attività prevalenti, di comune accordo con l'Associazione interessata.

Articolo 2 - Requisiti

1. Qualsiasi Associazione che ha sede e/o opera in città, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nel Repertorio, purché i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione Italiana.

Articolo 3 - Presentazione della domanda e iscrizione al repertorio

1. La domanda di iscrizione nel Repertorio deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base di un modulo-tipo predisposto dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata (ai sensi del vigente DPR 445/2000).
2. La domanda, alla quale vanno allegati lo Statuto e l'atto costitutivo (o dichiarazione sostitutiva), deve attestare la sussistenza dei requisiti e indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'Associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale, una relazione con la sintesi delle attività svolte nel corso dell'ultimo anno.

3. Il Dirigente competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al precedente punto 2, completa l'istruttoria e dispone l'iscrizione o il diniego motivato. Contro il diniego è ammesso il ricorso al difensore civico territoriale, se presente, entro trenta giorni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

5. La domanda può essere respinta, per l'inesistenza dei requisiti di cui al precedente punto 2, con provvedimento motivato del Dirigente competente, il quale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 5, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dal Repertorio.

6. Qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, vengono inserite di diritto con esonero dalla produzione della documentazione di cui punto 2, le Associazioni di volontariato iscritte all'apposito registro della Regione Lombardia, nonché quelle iscritte in altri registri previsti da leggi vigenti nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

7. Dell'avvenuta iscrizione al Repertorio, del diniego di iscrizione o della cancellazione dallo stesso viene data comunicazione al soggetto interessato entro i quindici giorni successivi all'adozione del relativo atto.

Articolo 4 - Aggiornamento dati

1. Annualmente le Associazioni iscritte al Repertorio consegnano al competente servizio comunale copia riassuntiva sull'attività svolta, al solo scopo di aggiornare il Repertorio. Ove per due anni di seguito un'Associazione non dovesse documentare alcuna attività, il Dirigente competente, previo avviso al responsabile dell'Associazione, dispone la cancellazione dal Registro.

Articolo 5 – Forme di pubblicità

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle Associazioni dell'istituzione del Repertorio, dei requisiti e delle modalità per la presentazione delle domande di iscrizione, il Comune assicura la massima pubblicità attraverso inserimento sul sito istituzionale dell'ente di idonee informazioni e dei moduli di iscrizione.

PARTE SECONDA

Articolo 6 – Assemblee di Settore

1. Le Associazioni iscritte al Repertorio, di norma almeno una volta all'anno, si riuniscono in Assemblea di settore, convocata ai sensi del successivo punto 3.

2. Ciascuna Assemblea di Settore è composta da due delegati di ciascuna delle Associazioni iscritte al Repertorio per il Settore o Settori di iscrizione, dall'Assessore Delegato, e dal Presidente

della Commissione Consiliare competente, individuato dal Presidente del Consiglio Comunale, e da due componenti della stessa di cui 1 della minoranza.

3. L'Assessore delegato convoca e presiede l'Assemblea di settore che opera in presenza di almeno 1/3 delle Associazioni iscritte nel Repertorio di settore.

Articolo 7 - Istituzione, composizione e durata delle Consulte Comunali di Settore

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare dei capigruppo, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, dispone l'istituzione di una o più consulte comunali di settore, anche in funzione delle eventuali richieste formulate in tal senso dalle stesse Associazioni o dalle Assemblee di Settore ed in relazione agli obiettivi contenuti nelle linee di mandato. La Giunta Comunale stabilisce di volta in volta il numero dei componenti delle singole Consulte Comunali di Settore, tenuto conto anche del numero delle Associazioni iscritte nel Repertorio di Settore.

2. Su convocazione dell'Assessore delegato, l'Assemblea di Settore, previa deliberazione della Giunta Comunale di cui al precedente punto 1, elegge, tra i propri componenti, i componenti della Consulta di Settore con votazione segreta; ciascun votante può esprimere fino a due preferenze sulla scheda. Sono eletti coloro che risultano più votati sino alla copertura del numero dei componenti della Consulta indicati nella deliberazione della Giunta Comunale di cui al precedente punto 1.

3. Nel caso in cui un'Associazione procederà a sostituire i propri rappresentanti nell'Assemblea di settore si darà corso alla loro sostituzione in occasione della prima convocazione della stessa Assemblea. Nel caso in cui i rappresentanti sostituiti siano anche componenti della Consulta, gli stessi decadono a far data della prima convocazione dell'Assemblea di settore che procederà a integrare la Consulta con le modalità previste dal precedente punto 2.

4. La Consulta Comunale di Settore rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio comunale.

Articolo 8 - Competenze delle Consulte Comunali di Settore

1. Le Consulte di Settore hanno la funzione di favorire il confronto partecipativo e la collaborazione tra il Comune e le associazioni e di promuovere il coordinamento delle iniziative relative allo specifico settore di interesse.

2. Le Consulte esprimono pareri non vincolanti su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, della Commissione competente o su propria iniziativa.

3. In caso di richiesta, i pareri sono resi entro 30 giorni. Decorso tale termine, il richiedente può prescindere dal parere richiesto.

4. Le Consulte, d'intesa con l'Assessore delegato, possono promuovere civici forum a tema/obiettivo e, coordinandosi fra loro e con la Giunta, convocare assemblee generali.

Art. 9 - Funzionamento

1. Nella prima seduta convocata e presieduta dall'assessore delegato sino alla nomina del coordinatore, le Consulte Comunali di Settore, con separate votazioni a maggioranza dei presenti, eleggono un Coordinatore e un vice Coordinatore.
2. Le riunioni delle Consulte sono convocate dal Coordinatore e alle stesse partecipano di diritto l'Assessore delegato e 2 componenti della Commissione di cui 1 della minoranza.
3. Le sedute sono valide in presenza di 1/3 dei componenti.
4. Il Coordinatore, sentito l'assessore delegato, decide l'ordine del giorno sulla base anche delle richieste avanzate dai componenti della Consulta.
5. Le Consulte vengono convocate mediante posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni.
6. In caso di richiesta dell'Assessore delegato, la Consulta si deve riunire nel primo giorno utile.
7. La Consulta viene riunita almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richiedano almeno tre componenti o 1/5 delle associazioni del settore di interesse.
8. I locali di riunione delle Consulte sono messi a disposizione dal Comune e le sedute sono pubbliche.
9. Il verbale delle riunioni viene redatto da un componente nominato dal Coordinatore e trasmesso all'Assessore delegato e ai capigruppo.
10. Il funzionamento delle Consulte Comunali non può comportare oneri a carico del bilancio comunale, fatto salvo quanto riportato al precedente punto 8.

Art. 10 - Coordinatore

1. Il Coordinatore rappresenta la Consulta, convoca e presiede le riunioni della Consulta, firma e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.
2. Il Coordinatore può essere revocato con le stesse modalità di elezione e può essere rieletto.
3. Il Coordinatore può esprimere pareri in vece della Consulta in caso di impossibilità di riunione della stessa.
4. Il vice coordinatore svolge il ruolo del Coordinatore in caso di assenza o impedimento del Coordinatore.